



Comune di Calvene

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **luglio** nella sede della Scuola Primaria di Calvene in seduta non aperta al pubblico per l'esigenza di prevenire danni alle persone per "Emergenza COVID-19", convocato dal Sindaco mediante lettera di invito prot. n. 1026 del 23.03.2021 e lettera di integrazione ordine del giorno in data 22.07.2021 prot. n. 2644 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome del consigliere

PASIN ANDREA	Presente
BRAZZALE LUCIANO	Presente
BRAZZALE MANUEL	Presente
DAL BIANCO SERGIO	Presente
RIGONI LISA	Presente
CAPPOZZO LUCA	Presente
SPEROTTO MAURO	Presente
LITTEA MICHELE	Presente
DALLA STELLA ANTONIO	Assente
SARTORI MARCO	Presente
POLGA DINO	Presente

Presenti: n. 10

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Pelle' Michelangelo.

PASIN ANDREA nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno.

Il Sindaco legge il dispositivo della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Udita la relazione;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

Procede a votazione per alzata di mano:

Presenti	n. 10
Assenti	n. 1 (Dalla Stella A.)
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

Visto l'esito della votazione e, quindi, all'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

inoltre,

con separata unanime votazione si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
TARI.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SU INDIRIZZO E INDICAZIONE DEL SINDACO**

VISTE le direttive dell'amministrazione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. – componente TARI – approvato con deliberazione comunale n. 10 in data 28.04.2014 modificato con delibera CC n. 5 del 21.03.2018;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

CONSIDERATO che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1 → nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 → definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c. → classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis → abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10 → corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

VISTI in particolare, l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2020 in materia di nuova definizione di rifiuto urbano e gli allegati L-quarter e L-quinquies i quali si applicano dal 01/01/2021;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

CONSIDERATO che le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 116/2020, nello specifico l'art. 1, comma 9, comportano una variazione nella definizione di rifiuti urbani, ed in particolare per le aziende:

- l'esclusione da rifiuto urbano per quelli prodotti con attività di lavorazione industriale ed agricola
- l'abrogazione del potere di assimilazione a rifiuto urbano
- la possibilità di uscire dal servizio pubblico di raccolta rifiuti e ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni

RITENUTO quindi dover apportare delle modifiche al vigente regolamento IUC – componente TARI – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.04.2014 modificato con delibera CC n. 5 del 21.03.2018, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia di rifiuti;

DATO atto che le modifiche da apportare sono le seguenti:

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2 - Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

Abrogato

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea

documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30 giugno.

Inserimento nuovo articolo:

Art. 9/BIS RIDUZIONIPER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di

cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Inserimento nuovo articolo:

Art. 11/bis - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

All'art. 13 – Articolazione della tariffa – viene inserito il comma 2 BIS

2/BIS. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della

- produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

All'art. 20 – Tributo giornaliero– i commi 4 e 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

All'art. 21 – Tributo provinciale - viene inserito il comma 3:

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

**Art. 24 – Riduzioni per il recupero
Abrogato e sostituito dal seguente:**

Art.24 - Rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero

di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. Il raccordo tra il comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (*rifiuti avviati al recupero*), come modificato dall'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 116/2020 e il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (*rifiuti avviati al riciclo*), comporta che la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo - operazione di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 – al quale i rifiuti sono avviati (ndr. Circolare del Ministero della Transizione Ecologica in data 12 aprile 2021).
5. La quota variabile della tariffa è decurtata di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero per il seguenti materiali:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

6. Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo

070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, comporta la perdita del diritto alla riduzione.

All'art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione– il comma 3 è abrogato

All'art. 33 – Riscossione – al comma 2 viene tolto il riferimento alla TASI

**Art. 38 – Entrata in vigore e abrogazioni–
Abrogato e sostituito dal seguente:**

Art. 38 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 39 – Clausola di salvaguardia
Abrogato e sostituito dal seguente:**

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Art. 40 – Disposizione transitorie –
Abrogato e sostituito dal seguente:**

Art. 40 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Inserimento nuovo articolo:

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021 .

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

- l'art. 2 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” e in particolare il comma 4 che differisce al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI, quindi sganciando per l'anno corrente i termini di approvazione da quelli ordinari previsti per il bilancio di previsione;

TUTTO ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento IUC – componente TARI – come meglio specificato nelle premesse
3. di prendere atto del nuovo testo coordinato allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sarà applicato con decorrenza 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-07-2021

Il responsabile del servizio

F.to Sartori Daniela

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 19-07-2021

Il responsabile del servizio

F.to Martinello Antonella

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PASIN ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pelle' Michelangelo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 03-08-2021 fino al 18-08-2021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione
F.to Dal Santo Roberta

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 13-08-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 14-08-2021

Il Segretario Comunale
F.to

E' copia conforme all'originale.

Li, _____

Il Funzionario incaricato